



**ANNOTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO DI SOCIO DI S.R.L. NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE - ISCRIVIBILITA' -**

L'art. 2473 c.c. (Recesso del socio di s.r.l.) lascia all'autonomia statutaria di determinare le cause di recesso e le relative modalità, individuando in ogni caso diverse cause inderogabili di recesso (*<<L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. ... >>*).

Inoltre, il predetto articolo prevede che: *<<Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.>>*.

La predetta disposizione pone la questione relativa all'applicabilità per analogia dell'art. 2285 c.c. (*recesso ad nutum*) che equipara le società contratte a tempo indeterminato con quelle contratte per un periodo abnorme o per tutta la vita del socio.

La dottrina è divisa circa l'applicabilità per analogia della predetta disposizione in quanto espressamente prevista solo per le società di persone; mentre il Tribunale di Terni nel merito ha ritenuto che deve adottarsi un'interpretazione restrittiva del testo normativo, riconoscendo il diritto di recesso esclusivamente nei casi in cui l'atto costitutivo non preveda alcuna durata senza equiparare a tale ipotesi quella di società con durata determinata, sebbene molto lunga (Tribunale di Terni, 28 giugno 2010).

La normativa in vigore, anche regolamentare, non prevede alcuna specifica forma di pubblicità per la dichiarazione di recesso, intesa quale atto unilaterale recettizio.

Invero, i compiti di pubblicità-notizia assegnati al registro delle imprese dovrebbero rispondere all'esigenza di assicurare ai terzi, che si accingono a stringere rapporti giuridici con la società o con la compagine di essa, adeguata informazione in ordine a taluni assetti cruciali della vita sociale onde non metterne a rischio le eventuali attività negoziali (ad esempio: la dinamica circolatoria delle partecipazioni) e, pertanto, il principio di tassatività delle iscrizioni sarebbe da conciliare con il principio di completezza delle iscrizioni, principio il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione.



L'entrata in vigore dell'art. 16, comma 12-undecies, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha eliminato, con riguardo alle sole società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, l'obbligo di tenuta del libro dei soci previsto dall'art. 2478 del codice civile, attribuendo, pertanto, grande rilevanza alle risultanze del registro delle imprese.

Il Giudice delegato del registro delle imprese di Taranto, interessato della questione, con disposizione del 15.03.2013 ha convenuto sulla iscrivibilità nel registro delle imprese della dichiarazione di recesso del socio di s.r.l. contratte a tempo indeterminato e negli altri casi previsti dall'art. 2473 c.c. e/o dallo statuto (escludendo i casi in cui la società sia contratta a tempo determinato).

Il Consiglio Notarile di Milano con propria massima ritiene possibile iscrivere l'annotazione della dichiarazione di recesso del socio di s.r.l..

Pertanto, nell'ottica di uniformare le procedure e di dare un'adeguata e completa informazione in ordine alla dinamica circolatoria delle partecipazioni sociali delle s.r.l.,

si dispone che:

- 1) possa essere annotata nel registro delle imprese la dichiarazione di recesso di socio di s.r.l. contratte a tempo indeterminato * e negli altri casi previsti dall'art. 2473 c.c. e/o dallo statuto, comprovando l'avvenuta conoscenza della stessa da parte della società;

La notizia verrà pubblicata nella visura assetti proprietari come mera annotazione e, quindi, con la permanenza del socio recedente, che continuerà a risultare ancora tale sino a quando il procedimento liquidatorio non si sia concluso in una delle forme previste dalla normativa. Inoltre, qualora il procedimento che ha avuto inizio con la dichiarazione di recesso non si concluda sarà onere del socio che ha dichiarato l'esercizio del recesso ovvero dall'organo amministrativo richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente richiesta;

- ~~2) non sia ricevibile la richiesta di annotazione del recesso nel caso in cui la società sia contratta a tempo determinato e lo statuto non preveda alcunché in merito *;~~

- 3) l'annotazione possa essere richiesta sia dal socio recedente che dall'organo amministrativo, senza termine perentorio, secondo le seguenti indicazioni operative:

- modulo S - Codice Atto A18;
- riquadro B-Estremi dell'atto - codice formato "C" (comunicazione), data atto (data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte della società);
- selezionare il riquadro "indicazioni analitiche variazioni", utilizzando la voce "variazione del domicilio e altre informazioni quota", nonché compilare il campo Note con la seguente dicitura <<dichiarazione di recesso da socio di s.r.l. effettuata in data ... e ricevuta dalla società in data ...>> ;
- allegare copia della dichiarazione di recesso e della documentazione comprovante l'avvenuta ricezione della stessa da parte della società;
- imposta di bollo € 65,00 - diritti di segreteria € 90,00.

Taranto, 22.03.2013

Il Conservatore
(dr.ssa Claudia Sanesi)

2/2

* Il Giudice del registro con successiva disposizione del 22.05.2013, vista la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 22.04.2013 n.966, ha convenuto sulla iscrivibilità nel registro delle imprese della dichiarazione di recesso del socio di s.r.l. anche nei casi di s.r.l. contratta per un periodo di tempo così lungo da potersi assimilare ad una durata a tempo indeterminato.